



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna

Servizio Politiche Lavoro

Viale Masini, 12 – 40126 Bologna

Tel. 051/6079111

e-mail: dpl-bologna@lavoro.gov.it

sito: www.lavoro.gov.it

DECRETO N. 14./ 2008

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Bologna

Vista la [legge 22 luglio 1961, n. 628](#) recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342](#), che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), abrogando l'intera disciplina prevista dalla [legge 3 maggio 1955, n. 407](#);

Visto l'art. 4 del [citato D.P.R.](#), che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il contratto collettivo nazionale del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002 tra le Associazioni Cooperative, AGCI Servizi, ANCST-Legacoop, Federlavoro e Servizi, Confcooperative, e le Segreterie nazionali delle OO.SS., Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e successivi rinnovi, da ultimo l'accordo economico biennale di applicazione del 14 gennaio 2008;

Visto il [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#);

Sentite in data 9 settembre 2008 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, le Associazioni del movimento cooperativo e le Associazioni delle imprese appaltanti o committenti lavori di facchinaggio nonché INPS, INAIL e Camera di Commercio;

Considerato che il più recente aggiornamento delle tariffe in parola è stato effettuato con decreto del 3 maggio 2006 (validità dall'1 maggio 2006) è quindi ormai decorso il periodo di tempo che indicativamente assume il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 2 febbraio 1995 per la periodicità dell'aggiornamento delle tariffe stesse;

Ritenuto di assumere come utili elementi tecnici di riferimento il coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il biennio 2006/2007 e quello programmato per l'anno 2008 sia su base locale che su base nazionale;

Decreta:

Dal 17 novembre 2008 è vigente il nuovo tariffario delle operazioni di facchinaggio valido per la provincia di Bologna, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante;

Con l'aggiornamento delle operazioni di facchinaggio vengono altresì rideterminate le relative tariffe minime, applicando un aumento del 5,4% sugli importi delle tariffe delle corrispondenti operazioni risultanti nel precedente tariffario dell'1 maggio 2006.

IL DIRETTORE
(Dr. Giovanni CASALE)



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna

Servizio Politiche Lavoro

Viale Masini, 12 – 40126 Bologna

Tel. 051/6079111

e-mail: dpl-bologna@lavoro.gov.it

sito: www.lavoro.gov.it

Tariffe minime delle operazioni

di facchinaggio

Art. 4 del *[D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342](#)*

Valide per la provincia di Bologna

dal 17 novembre 2008

Premessa.

Tutte le operazioni svolte sulla base del presente tariffario devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro.

Tutti gli oneri per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei facchini sono a carico del committente.

La [legge 3 aprile 2001, n. 142](#) concernente «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» richiama espressamente i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine per garantire ai soci lavoratori delle Cooperative un trattamento economico adeguato e complessivamente proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

A partire dal 01/01/2007, relativamente ai costi previdenziali è avvenuto il superamento del regime contributivo di cui al DPR 602/70 ed il passaggio al regime contributivo ordinario.

La [legge 7 novembre 2000, n. 327](#) prevede che nelle gare d'appalto gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Ai fini della conoscenza dei trattamenti economici minimi e normativi previsti per i soci facchini delle cooperative, di cui per la elaborazione del presente tariffario si è tenuto conto, si richiamano gli accordi sottoscritti dalle Associazioni delle cooperative AGCI-SERVIZI DI LAVORO, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e dalle OO.SS. Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il Protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e le successive intese

La più recente normativa prevede la responsabilità in solido dell'impresa committente con l'impresa appaltatrice per il pagamento, relativamente al personale da essa impiegato, della retribuzione e dei contributi previdenziali, (art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di appalti e di responsabilità solidale, come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 e dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1 *Carico o scarico.*

Le tariffe sono comprensive dello stivaggio o distivaggio ed eventuale palletizzazione e spalletizzazione.

Merce normale in:		da 56	da 31	da 11	da 0
		a 100	a 55	a 30	a 10
Sacchi	a q.	0,61	0,70	0,78	0,91
Casse, cartoni, blocchi o pani		0,62	0,71	0,78	0,92
Prodotti ortofrutticoli	a q.	0,72	0,80	0,88	1,03
Fusti, damigiane, fiaschi, balle, bobine, rotoli, fasci, tronchi, verghe o putrelle	a q.	7,92	1,10	0,97	1,42
Lastre sfuse o vetro in casse	a q.	1,31			

A) Merce palettizzata con l'impiego di mezzi meccanici di proprietà dei facchini.

da kg 101 a kg 800	a q.	0,51
oltre kg 800	a q.	0,44

B) Quando le operazioni di carico e scarico di merci palettizzate si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione da committenti, le tariffe per le singole operazioni sono ridotte del 10%: dai mezzi meccanici sono esclusi i nastri trasportatori e transpallets. Quando i servizi svolti abbiano carattere di continuità (minimo un anno), i mezzi meccanici a motore devono essere in affitto o di proprietà di chi effettua la prestazione di facchinaggio.

C) Viene applicata una maggiorazione del 10% sulle varie voci del tariffario quando si eseguono operazioni di carico e scarico sui mezzi furgonati o comunque chiusi, la maggiorazione viene elevata al 25% qualora le operazioni vengono effettuate senza l'uso di mezzi meccanici, la stessa maggiorazione del 25% viene applicata per i vagoni fuori sede ferroviaria qualora non siano a piano di carico, per i cassoni o gabbie e pallets che necessitano di reggiatura o legatura. Per l'imbragatura la maggiorazione è del 15%.

2 Confezione di merce polverulente, maleodorante o sgradevole, nociva:

Polverulenta: calciocianamide, scorie Thomas, calce idrata, zolfo ventilato, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cemento, gesso.

Maleodorante o sgradevole (in balle o sacchi): sangue secco, pannelli di ricino, pellicine, carnicci, farina di carne e di pesce.

Nociva (confezionata a norme CEE): antiparassitari, prodotti chimici in genere con esalazioni tossiche o dispersione di polveri, poltiglia bordolese, dhitane, polveri ramate o similari, soda caustica, solfato di ferro o di rame.

Per le suddette merci maggiorazione del 50%.

Frigoriferi e celle di maturazione

Prodotti ortofrutticoli di qualsiasi pezzatura	a q.	1,30
Pesatura	a q.	0,25
Mossa interna	a q.	0,64
Pesce essicato, baccalà, stoccafisso	a q.	1,43
Frigoriferi a meno 18° sottozero		
Merce di qualsiasi pezzatura	a q.	1,43
Frigoriferi oltre 18° sottozero		
Merce di qualsiasi pezzatura	a q.	1,96
Carne congelata con osso (mezzene, quarti o cosce)		
Pesci congelati alla rinfusa (tonni, squali, ecc.)		

Carico o scarico

Dai contenitori, pianali o funivia all'automezzo o viceversa	a q.	1,77
Accatastamento dai pianali o contenitori o viceversa, all'interno delle celle frigorifere	a q.	1,33
Dai contenitori, aggancio alla funivia per la vestizione	a q.	1,90
Dalla funivia, dopo la vestizione, ai contenitori o pianali	a q.	0,71
Mosse interne al frigorifero (disaccatastamento ed accatastamento)	a q.	2,88

Tariffe per unità

Casse vuote	c.d.	0,06
Plateau	c.d.	0,03
Termoconvettori	c.d.	0,44
Bombole a gas liquido fino a kg. 60	c.d.	0,50
All'interno dei magazzini di stoccaggio, o frigoriferi, lavatrici, cucine a gas o elettriche, televisori, vasche da bagno, ceramiche sanitarie alla rinfusa		0,50

Scarico bestiame

Bovini, adulti, vitelloni	c.d.	2,03
Vitelli da latte, suini grassi e pecore	c.d.	1,23
Magroni, lattozoli, agnelli	c.d.	1,00

Carico bestiame

Bovini adulti, vitelloni, equini	c.d.	2,92
Vitelloni da latte, suini grassi e pecore	c.d.	1,70
Equini	c.d.	2,56
Magroni, lattozolo, agnelli	c.d.	1,11

Trasbordo

Da vagone a veicolo, animali adulti	c.d.	4,59
Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali slegati	c.d.	8,00
Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali legati	c.d.	9,47
Autovetture		

Scarico da vagoni e sistemazione nel recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche	c.d.	4,24
Per prelevamento dal recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche e predisposizione per carico	c.d.	4,24
Per il carico sopra automezzi o carri ferroviari già predisposti per il carico, la tariffa dovrà essere maggiorata del 50%		
Carico sopra automezzi ferroviari o carri e se tale operazione è disgiunta dal prelievo dal recinto deposito interno	c.d.	6,39
Se nelle operazioni di carico e nella predisposizione dello stesso vi è l'attraversamento di strade pubbliche la tariffa dovrà essere maggiorata del 50% per ogni vettura, mossa o riordino piazzola	c.d.	1,27
Trattori	(da convenirsi)	
Giocattoli	(da convenirsi)	
Facchinaggio c/o zuccherifici e magnifici	(da convenirsi)	
Motociclette	c.d.	1,97
Carri ferroviari		
Copertura e legatura	c.d.	21,98
L'assistenza per la dogana viene retribuita a tempo		

3 Sono servizi complementari all'attività di facchinaggio che si effettuano presso i magazzini industriali, commerciali e ribalte di corrieri e/o spedizionieri: manipolazione di bolle di spedizione bordeaux ovvero preparazioni di ordini (picking) o quant'altro attinente al carico e allo scarico delle merci non contemplato nel presente tariffario.

4 *Operazioni di selezione e cernita di prodotti.*

Quando nelle operazioni di facchinaggio vi è la selezione o cernita, oltre i due prodotti, le tariffe saranno maggiorate del 25%.

5 Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 50%.

Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%.

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%.

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%.

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%.

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%.

Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Per straordinario in questo articolo si fa riferimento a richieste da parte del committente eccedenti le prestazioni inizialmente pattuite.

6 Dopo le ore 12 di sabato, le prestazioni vanno compensate con la maggiorazione spettante per il giorno festivo. La stessa maggiorazione si applica per le operazioni eseguite di sabato mattina presso aziende che normalmente non lavorano in tale giornata.

7 Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi nei giorni festivi o nel fuoriorario, dovranno essere richieste con almeno 24 ore di preavviso (vedi art. 5).

8 Per le prestazioni rese al di fuori di quanto è previsto dagli articoli 1 e 2 del presente tariffario viene individuata una **tariffa oraria** di euro 18,64 per lavori di facchinaggio eseguiti in economia e di euro 19,54 facchinaggio eseguiti in economia per servizi e movimentazioni complessi di euro 19,54 (Vedi tabella allegata A).

TABELLA A TARIFFA ORARIA				
	imp	op	4° livello	5° livello
			qual	comuni
paga base oraria			7,7837	7,4242
scatti anzianità 2			0,2767	0,2644
istituti differiti (*)		100%	1,2916	1,2317
Inps		25,3	2,2952	2,1891
Inail		64	0,5808	0,5540
totale oneri prev.			2,8760	2,7431
TFR		100%	0,6725	0,6414
riv TFR		3,485981%	0,0234	0,0224
costo contrattuale			12,6473	12,0628
Costo cont. per ora lavorata (2028/1679)			15,2761	14,5702
Irap	3,90%		0,4932	0,4704
Ires su Irap		27,50%	0,1356	0,1294
totale costo orario			15,9050	15,1700
costo sicurezza (190 euro/anno/lav)			0,1200	0,1200
costo lav e sicurezza			16,0250	15,2900
costo per ora lavorata (1679/1583)			16,9969	16,2172
spese generali e utile d'impresa (15%costo)			2,5495	2,4326
tariffa oraria di prestazione			19,5464	18,6498
			qualificata	generica

(*) tredicesima, quattordicesima

Conteggio ore lavorate annue

ore teoriche (39*52)

2028

ore per ferie	-176
ore per festività	-101
ore per fest. Soppr. Perm Rol	-72
Ore lavorabili anno	1679
Ore per formazione	-8
Ore per ass. sind	-4
Ore per malat. e infortuni	-84
Ore mediamente lavorate	1583

9 *Indennità di attesa.*

Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità nella misura prevista dall'art. 8 per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.

La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.

Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato dal committente.

Il costo per le prestazioni in economia, effettuate con le caratteristiche della solidarietà, non potrà mai essere inferiore a 3 h lavorative per ogni lavoratore impiegato.

10 Per il trasbordo merci senza l'uso di mezzi meccanici da autocarro a autocarro quando le parti posteriori dei mezzi combaciano tra loro, per trasbordo da autocarro a vagone e viceversa purchè la parte posteriore dell'autocarro combaci con la parte del vagone, le tariffe con stivaggio vanno maggiorate del 22%.

11 È facoltà dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) e che presentino, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumità fisica e della salute degli stessi lavoratori.

12 I facchini sono responsabili dei danni che eventualmente arrecassero, previo accertamento della responsabilità.

13 Tutte le tariffe di cui al presente tariffario si intendono comprensivi di una aliquota che a titolo indicativo viene stabilita nella misura del 30% per contributi assicurativi sociali obbligatori, ecc., salvo quanto diversamente deliberato nei provvedimenti a carattere nazionale di cui al successivo art. 14.

L'aliquota del 30% suddetta si intende incorporata nella tariffa a misura o a tempo a tutti gli effetti.

14 Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al [*decreto ministeriale del 6 agosto 1962*](#), e successive modificazioni, l'ultimo in data 3 ottobre 1981.

15 Le presenti tariffe non potranno essere derogate in diminuzione e sono calcolate a peso lordo.

16 Pagamento delle prestazioni: Tutte le prestazioni rese sulla base del presente tariffario devono essere liquidate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.